

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1400-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unità di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2002

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica risponda all'esigenza di assicurare un quadro di riferimento affidabile per le imprese che intendono operare in Tanzania.

Sul piano politico, l'iniziativa appare certamente apprezzabile, considerata l'importanza strategica del Paese nel contesto dell'Africa orientale.

La Tanzania è da tempo infatti uno dei Paesi più stabili dell'area e svolge un ruolo attivo nella promozione di assetti regionali più solidi, anche attraverso la sua partecipazione all'East African Community (EAC), una regione di libero scambio che include anche Kenya ed Uganda. La recente richiesta di adesione all'EAC di Burundi e Ruanda dimostra il successo dell'iniziativa e ne fa un potenziale punto di riferimento per lo sviluppo di tutta l'area. Nel contempo, le autorità politiche sembrano intenzionate a rilanciare la linea di apertura all'Occidente a suo tempo intrapresa durante la presidenza Nyerere.

Sul piano economico, è dato cogliere la presenza di segnali positivi, grazie all'avvio di politiche di sviluppo, liberalizzazione economica e lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, e ai progressi compiuti in termini di più razionale utilizzo degli aiuti internazionali. Va però rilevato che, se nel campo del turismo si è avuto uno sviluppo incoraggiante, la liberalizzazione dell'economia ha portato solo in parte i risultati sperati. In ogni caso, il passaggio dall'economia pianificata all'economia di mercato ha senz'altro contribuito a creare un clima più favorevole agli scambi ed agli investimenti.

Degno di menzione è in questo contesto l'impegno intrapreso dalle autorità della Tanzania per la riduzione della povertà. Il reddito annuo pro-capite è al di sotto della media nell'Africa sub-sahariana; d'altro canto alcuni indicatori a carattere sociale mostrano che il Paese, pur se molto povero, ha potuto trarre beneficio in termini di sviluppo umano dalla politica sociale perseguita fin dall'indipendenza.

Dopo essere stata inclusa nell'iniziativa comunitaria in favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) nel 1999, la Tanzania è stata ammessa a beneficiare della HIPC «rafforzata». Nel 2000 è stato firmato l'Accordo nell'ambito del Club di Parigi che prevede la cancellazione del 90 per cento del debito ed il riscadenzamento del restante 10 per cento.

La disposizione delle autorità locali nei confronti degli operatori economici italiani appare positiva, anche grazie all'esperienza maturata negli anni '60-'70 nel quadro dei programmi d'investimento realizzati dall'ENI (raffineria e oleodotto verso lo Zambia, rete di distribuzione) e dalla FIAT. È attualmente in corso un importante progetto infrastrutturale di recupero della strada Dar es Salaam-Baga-moyo, del valore di oltre circa 15 milioni di euro.

Oggi i rapporti economici tra l'Italia e la Tanzania sono piuttosto modesti quanto all'ammontare, anche se si è registrata nel corso del 2000 una ripresa dell'interscambio commerciale, con un aumento dell'83,9 per cento delle importazioni italiane, che superano i 13 milioni di euro, ed un aumento del 25,7 per cento delle esportazioni (circa 42 milioni di euro).

Per quanto concerne la disciplina introdotta dall'Accordo, l'articolo 1 reca le definizioni dirette ad illustrare l'accezione con la quale nel resto dell'articolato vengono assunti taluni termini ed istituti giuridici. In particolare, esso definisce in maniera alquanto ampia il termine «investimento», soprattutto nell'intento di includere il maggior numero possibile di attività economiche nei meccanismi di tutela contemplati.

Viene poi previsto, alla stregua dell'articolo 2, un insieme di disposizioni dirette ad incoraggiare e proteggere, secondo la formula del trattamento «giusto ed equo», gli investimenti, con riconoscimento reciproco - sulla base del comma 1 dell'articolo 3 - della clausola della nazione più favorita. Tale clausola com'è noto comporta l'obbligo per le autorità di entrambe le parti di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, il comma 3 dello stesso articolo 3 stabilisce però che sono considerati compatibili con quanto previsto dall'Accordo gli incentivi concessi soltanto ai cittadini della Tanzania ed alle loro società limitatamente al rafforzamento della capacità delle industrie locali.

L'articolo 4 prevede poi la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente. Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. Ricorrendo tali condizioni, è prevista la corresponsione immediata di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Qualora ci fossero difficoltà nello stabilire il valore reale di mercato, il comma 2 dell'articolo 5 dispone che esso

sarà determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute.

L'articolo 6 prevede invece che ciascuna Parte garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo prevede, all'articolo 8, specifiche procedure di conciliazione in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte. Ove esse dovessero essere infruttuose, l'investitore interessato potrà sottoporre la medesima controversia al tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti. Inoltre, sulla base dell'articolo 9, le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo che non vengano risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle Parti.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 10 stabiliscono che, nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente, questa riconoscerà all'altra Parte od al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito. Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti come la SACE, che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.

Infine, dal disposto degli articoli 14 e 15 deriva che l'efficacia dell'Accordo è prevista in dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento

delle rispettive procedure di ratifica, prorogabili di diritto per un ulteriore periodo di dieci, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti. L'Accordo peraltro non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni che precedono, sottolineo quindi l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

19 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

19 giugno 2002

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con osservazioni.

Rileva, con riferimento all'articolo 8, comma 2 del testo dell'accordo oggetto della ratifica, come la previsione ivi contenuta sia tale da imporre, in primo luogo, una sospensione obbligatoria dell'azione e, in secondo luogo, da determinare una possibile sottrazione della controversia al giudice naturale nazionale.

Tale seconda questione, in particolare, è già stata oggetto di vaglio da parte della Corte costituzionale che - con le sentenze n. 446 del 1990 e n. 96 del 1973 - ha dichiarato la stessa non fondata, giudicando prevalente la considerazione secondo cui il principio della precostituzione per legge del giudice è da ritenersi del tutto estraneo alla fattispecie che si propone di regolare il coordinamento tra le giurisdizioni di Stati diversi, dalla cui applicazione derivi non già l'individuazione del giudice chiamato a procedere, quanto la devoluzione della conoscenza delle controversie ad un giudice diverso da quello nazionale.

Ciò posto, e superato - dunque - l'eventuale dubbio di legittimità costituzionale della norma, non ci si può tuttavia sottrarre dal rivolgere invito perchè - in sede di intesa - sia operato debito controllo dell'effettiva e concreta sussistenza di reali regimi di reciprocità, anche sotto il profilo processuale e della tempestività ed immediatezza delle tutele, in logica di puntuale applicabilità dei principi in via generale statuiti nell'ambito dell'accordo (nel caso in esame, in articolo 2, comma 2).

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORO)

25 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





